



**Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento
dei servizi educativi per la prima infanzia
nella zona Pisana**

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Ambito di applicazione

Art. 4 Soggetti interessati

Art. 5 Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Art. 6 Requisiti per l'accreditamento

Art. 7 Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multi-professionale

Art. 8 Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento

Art. 9 Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

Art. 10 Documentazione utile per la domanda di accreditamento

Art. 11 Fasi e tempi del procedimento di accreditamento

Art.12 Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica

Art. 13 Forma e contenuti del provvedimento

Art. 14 Durata, rinnovo e decadenza

Art. 15 Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio



Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente regolamento è la materia dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO dei Servizi educativi per la prima infanzia, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 32/2002 e del relativo regolamento attuativo 41/R ,30 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente regolamento, approvato con deliberazione n..... del.... da parte della Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Zona Pisana, ha vigore nell'intero territorio della zona educativa, in ragione e per conseguenza delle decisioni in tal senso assunte dagli Organi Consiliari dei Comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano (delibera C.C. n... del ... del Comune di Calci , delibera C.C. n... del ... del Comune di Cascina, delibera C.C. n... del ... del Comune di Pisa, delibera C.C. n... del ... del Comune di San Giuliano Terme, delibera C.C. n... del ... del Comune di Vecchiano, delibera C.C. n... del ... del Comune di Vicopisano)

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, come da art. 49 DPGR 41/R del 2013:

Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

L'accREDITAMENTO costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO e possono accedere ai contributi di cui al comma precedente.

Art. 3 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nella zona educativa Pisana, per come definiti dall'art.2 del Regolamento regionale DPGR 41 R/2013 e in particolare ai seguenti servizi:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - spazio gioco;
 - centro per bambini e famiglie;
 - servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.



Conferenza dei Sindaci per l'educativo - Zona Pisana

Comuni di Calci - Cascina- Pisa – San Giuliano Terme – Vecchiano – Vicopisano

I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'articolo 4, comma 5 della l.r. 32/2002, sono disciplinati dal Comune territorialmente competente, che assicura il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini e delle bambine.

Art. 4 Soggetti interessati

I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche della situazione.

Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l'accreditamento.

Art. 5 Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale DPGR 41 R/2013 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori/trici e bambini/e;
- c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli/le educatori/trici e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli/le stessi/e della relativa normativa contrattuale;
- d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta del servizio.

Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP. Fino alla definizione di tale modulistica sono utilizzabili i moduli messi a disposizione dal Comune.

L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di 60 giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.

L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.

Art. 6 Requisiti per l'accreditamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale DPGR 41 R/2013 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento a:



Conferenza dei Sindaci per l'educativo - Zona Pisana

Comuni di Calci - Cascina- Pisa – San Giuliano Terme – Vecchiano – Vicopisano

- a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento e/o dei relativi requisiti;
- b) un programma annuale di formazione degli/le educatori/trici per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli/le educatori/trici stessi/e; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15;
- d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- f) la disponibilità ad accogliere bambini/e portatori/trici di disabilità o di disagio sociale segnalati/e dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- h) ulteriori requisiti previsti dai Comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

Art. 7 Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multi-professionale

In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate dal presente regolamento e dal Regolamento Regionale DPGR 41 R/2013 e successive modifiche e integrazioni, quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:

a) parte fissa:

- il/la Responsabile della Segreteria Tecnica della Conferenza Zonale per l'Educazione e l'istruzione;
- il/la Coordinatore/trice Pedagogico/a Zonale, come referente dell'Organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico Zonale;
- un/a referente Asl, in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare;

b) parte variabile:

- referenti del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare/accreditare, di cui:
 - un/a responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi e/o del coordinamento pedagogico comunale;
 - un/a responsabile del SUAP;
 - un/a responsabile con competenze tecniche sulle strutture.



Conferenza dei Sindaci per l'educativo - Zona Pisana

Comuni di Calci - Cascina- Pisa – San Giuliano Terme – Vecchiano – Vicopisano

La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione - realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento/accreditamento, come dettagliatamente definito nei successivi articoli.

La stessa Commissione – limitatamente alle componenti costituite dal/la Responsabile della segreteria Tecnica della Conferenza Zonale e dal/la responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi del Comune sede del servizio interessato– realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di accreditamento, come dettagliatamente definito nel successivo art. 11.

La Commissione, di concerto con i Comuni della Zona Educativa, può operare con continuità per la verifica dei requisiti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 8 Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento

Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento/accreditamento, il/la richiedente dovrà produrre la documentazione, come previsto tramite Portale Regionale.

Art. 9 Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento – della durata massima di 60 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

Tempi	Fasi
10 giorni	<p>Il soggetto titolare di un servizio educativo, che intenda autorizzare al funzionamento un servizio educativo rivolto alla prima infanzia, presenta domanda con relativa documentazione al S.U.A.P., del Comune dove ha sede il servizio stesso, tramite Portale Regionale.</p> <p>Il SUAP., dopo aver verificato la completezza formale e l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione ai servizi interni, al fine di consentire l'esame della documentazione.</p> <p>Il SUAP inoltra la documentazione alla USL, tramite canale interoperabile, per l'analisi della documentazione rispetto a:</p> <ul style="list-style-type: none">• idoneità della struttura all'utilizzo specifico;• idoneità igienico-sanitaria;• dimensionamento. <p>Il SUAP fa richiesta alla Segreteria Tecnica della conferenza Zonale di convocazione della Commissione, per PEC SDS zona pisana, allegando la documentazione per l'inoltro ai membri della Commissione, al fine di consentirne l'esame.</p>



Conferenza dei Sindaci per l'educativo - Zona Pisana

Comuni di Calci - Cascina- Pisa – San Giuliano Terme – Vecchiano – Vicopisano

- 40 giorni La Segreteria tecnica convoca la commissione.
- La Commissione esamina la documentazione e realizza un sopralluogo del servizio per una verifica anche diretta dei requisiti.
- La Commissione esprime collegialmente un parere obbligatorio – non vincolato – sull'autorizzazione al funzionamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e del sopralluogo effettuato.
- La Commissione produce una relazione scritta e la Segreteria tecnica la invia al SUAP. del Comune di riferimento.
- 10 giorni Il/la Dirigente del SUAP., ricevuto il parere dalla Segreteria tecnica, emette il provvedimento finale e ne fa comunicazione al titolare del servizio.



Art. 10 Documentazione utile per la domanda di accreditamento

Ai fini della presentazione della domanda accreditamento, il/la richiedente dovrà fornire una dichiarazione d'impegno per:

- l'attuazione di un programma annuale di formazione degli/le educatori/trici per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli/le educatori/trici stessi/e; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- l'attuazione delle funzioni di coordinamento organizzativo e gestionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dal Regolamento regionale (art. 15);
- l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- la disponibilità ad accogliere bambini/e portatori/trici di disabilità o di disagio sociale segnalati/e dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- la conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- ulteriori requisiti previsti dai Comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

Art. 11 Fasi e tempi del procedimento di accreditamento

Il procedimento di accreditamento – della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

Tempi	Fasi
5 giorni	<p>Il/la titolare di un servizio educativo, che intenda accreditare un servizio educativo rivolto alla prima infanzia, presenta domanda con relativa documentazione al SUAP., del Comune dove ha sede il servizio stesso, tramite Portale Regionale.</p> <p>Il SUAP., dopo aver verificato la completezza formale e l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione ai servizi interni, al fine di consentire l'esame della documentazione.</p> <p>Il SUAP inoltra la documentazione alla USL, tramite canale interoperabile, per l'analisi della documentazione rispetto a:</p> <ul style="list-style-type: none">• idoneità della struttura all'utilizzo specifico;• idoneità igienico-sanitaria;• dimensionamento.



Conferenza dei Sindaci per l'educativo - Zona Pisana

Comuni di Calci - Cascina- Pisa – San Giuliano Terme – Vecchiano – Vicopisano

Il SUAP fa richiesta alla Segreteria Tecnica della Conferenza Zonale di convocazione della Commissione, per PES SDS zona pisana, allegando la documentazione per l'inoltro ai membri della Commissione, al fine di consentirne l'esame.

- 20 giorni La Segreteria tecnica convoca la commissione.
- La Commissione esamina la documentazione e realizza un sopralluogo del servizio per una verifica anche diretta dei requisiti.
- La Commissione esprime collegialmente un parere obbligatorio – non vincolate – rispetto all'accREDITAMENTO del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e del sopralluogo effettuato.
- La Commissione produce una relazione scritta e la Segreteria tecnica la invia al SUAP. del Comune di riferimento.
- 5 giorni Il/la Dirigente del SUAP., ricevuto il parere dalla Segreteria tecnica, emette il provvedimento finale e ne fa comunicazione al/lla titolare del servizio.

Art.12 Verifica dei requisiti per i servizi educativi

Come previsto dal DPGR 41/R del 2013, le condizioni per poter accedere al mercato dell'offerta variano in funzione della tipologia del soggetto titolare:

- servizi a titolarità comunale: devono possedere i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO;
- soggetti titolari di servizi a titolarità pubblica non comunale: devono ottenere dal Comune territorialmente competente, a mezzo di specifica istanza ad esso presentata, l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO;
- soggetti titolari di servizi a titolarità privata: devono ottenere dal Comune territorialmente competente, a mezzo di specifica istanza ad esso presentata, l'autorizzazione al funzionamento; per poter accedere al mercato pubblico dell'offerta e ai contributi pubblici i soggetti titolari devono ottenere dal Comune territorialmente competente, a mezzo di specifica istanza anche contestuale a quella di autorizzazione, l'accREDITAMENTO.

Art. 13 Forma e contenuti del provvedimento

I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accREDITAMENTO prevedono un dispositivo finale composto da due parti:



Conferenza dei Sindaci per l'educativo - Zona Pisana

Comuni di Calci - Cascina- Pisa – San Giuliano Terme – Vecchiano – Vicopisano

1. valutazione: comprende l'esito integrato dei giudizi inerenti il rispetto dei requisiti previsti dalla norma; può contenere eventuali prescrizioni, per le quali deve essere indicato il termine per ottemperare;
2. piano di miglioramento: indica, sulla base della valutazione delle aree di criticità riscontrate durante il sopralluogo, contenuti, modalità e tempi di sviluppo del possibile piano di miglioramento del servizio.

Art. 14 Durata, rinnovo e decadenza

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento hanno durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati e scadono il 31 agosto del relativo anno.

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al funzionamento o accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, il/la titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa o dell'accreditamento, presenta domanda al SUAP, tramite portale regionale.

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza, ovvero, il dettaglio di ogni variazione eventualmente intervenuta.

Nel caso in cui il servizio autorizzato al funzionamento o accreditato non provveda nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma a formalizzare domanda di rinnovo, da ciò si determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o accreditato.

Art. 15 Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine del 15 febbraio di ogni anno.

Il Comune valida i dati inseriti entro il 28 febbraio di ogni anno.

Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti nel comma precedente, assegna un termine di 30 giorni per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Sono a carico dei Comuni le funzioni di Vigilanza dei servizi educativi presenti sul loro territorio.



Conferenza dei Sindaci per l'educativo - Zona Pisana

Comuni di Calci - Cascina- Pisa – San Giuliano Terme – Vecchiano – Vicopisano

I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante visite e sopralluoghi tesi a verificare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l'effettiva sussistenza di ogni condizione corrispondente ai requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

Le ispezioni a carico dei Comuni sono:

- periodiche, il cui numero e la cui organizzazione devono essere definiti all'interno dei regolamenti comunali;
- annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplinano forme e modalità di ispezioni occasionali, che di norma, non devono essere inferiori a due l'anno, al fine di verificare il benessere dei/lle bambini/e, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.

Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui ai precedenti comma, i Comuni rilevano la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida con un termine di 30 giorni per provvedere all'adeguamento, all'applicazione di sanzioni che possono giungere fino alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione e, ove tale termine non venga rispettato, provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento ne sospende, con effetto immediato, l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

In tutti i casi di grave inadempienza, si dà luogo al provvedimento di sospensione immediata dell'attività del servizio.

Le inadempienze rilevate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza possono comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Approvato dalla Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della zona Pisana in data 30 giugno 2017